

*minimumo*



27691-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1568/2019
LUCA RAMACCI	- Relatore -	UP - 04/06/2019
ANGELO MATTEO SOCCI		R.G.N. 50940/2018
EMANUELA GAI		
GIUSEPPE NOVIELLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

avverso la sentenza del 12/06/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore *[handwritten signature]*  
I difensori presenti insistono per l'accoglimento dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 12 giugno 2018 ha confermato la decisione con la quale, in data 24 marzo 2017, a seguito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Cagliari aveva affermato la responsabilità penale di vari imputati in relazione alle condotte illecite loro rispettivamente contestate.

In particolare, a [redacted] ra contestato il delitto di cui agli artt. 74, commi 1 e 3 d.P.R. 309/90, 3 e 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, per aver promosso, costituito, diretto, organizzato e finanziato un'associazione per delinquere, composta da più di dieci persone, operante in più di uno stato, finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. 309/90 ed, in particolare, ad acquistare in Marocco e altrove, da altre organizzazioni fornitrici, ingenti quantitativi di hashish che venivano poi trasportati via mare mediante una nave appositamente modificata con specifici nascondigli.

[redacted] erano imputati del medesimo reato quali partecipanti all'associazione.

[redacted] erano imputati del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, 80 commi 1 e 2 d.P.R. 309/90, 3 e 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 perché, in concorso tra loro, ricevevano trasportavano e detenevano, a bordo della motonave denominata "JUPITER", battente bandiera delle Isole Cook, oltre 20 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Tali fatti venivano indicati come commessi in Marocco, nell'Oceano Atlantico, nel Mare mediterraneo ed in Cagliari in data antecedente e prossima al mese di novembre 2014 e fino al 15 ottobre 2015.

[redacted] infine, era imputato del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1127 cod. nav., per avere, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, al fine di procurarsi un vantaggio ed, in particolare, per non far apparire la navigazione effettuata per recuperare lo stupefacente di cui in precedenza, annotato sul giornale nautico della motonave "JUPITER" soste e posizioni false della nave (fatto accertato e commesso in Cagliari fino al 15 ottobre 2015).

Esaminato dunque il disposto degli artt. 8, 16 e 10 cod. proc. pen., ne rilevano l'erronea applicazione da parte della Corte di appello ed evidenziano che la stessa, pur avendo dedotto che le varie componenti legali dell'associazione si sono concretizzate all'estero, avrebbe poi ritenuto la competenza del giudice italiano con motivazione, dunque, contraddittoria.

5. Con il terzo motivo di ricorso rilevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la corte territoriale non avrebbe dichiarato la nullità o, comunque, la inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della motivazione solo apparente del provvedimento di convalida del GIP dei decreti autorizzativi emessi di urgenza dal Pubblico Ministero.

Premesso che trattasi, nella fattispecie, di inutilizzabilità patologica censurabile, quindi, nonostante la scelta del rito abbreviato, osservano che la motivazione del GIP si risolverebbe nella mera riproposizione della richiesta del Pubblico Ministero, seppure con esigue modifiche, offrendo, così, una motivazione meramente apparente, che non consentirebbe di verificare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice per la delibazione della richiesta.

6. Con il quarto motivo di ricorso denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90, contestando la sussistenza degli elementi caratterizzanti del reato, mancando la prova della costituzione, dell'operatività, specie in Italia, dell'associazione, nonché della partecipazione stessa degli imputati.

Osservano, a tale proposito, che l'esistenza della nave e la sua predisposizione per trasporti rilevanti sarebbe un dato del tutto irrilevante, riguardando la normale attività di trasporto marittimo, così come l'assegnazione di specifici ruoli ai membri dell'equipaggio.

Aggiungono che tutti gli altri elementi valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero comunque compatibili con ricostruzioni alternative e, quindi, non rilevanti.

Osservano, altresì, che rispetto alla ritenuta partecipazione all'associazione dei sette marinai imputati, la Corte del merito non avrebbe tenuto conto dell'esito del procedimento innanzi al Tribunale del riesame, il quale aveva escluso la sussistenza di elementi concreti circa la partecipazione dei marinai all'associazione sulla base di un quadro indiziario fondato su dati che non avrebbero subito alcun mutamento nella successiva fase di merito.





2. Avverso tale pronuncia i predetti (ad eccezione di \_\_\_\_\_, l'appello del quale è stato dichiarato inammissibile), propongono ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, \_\_\_\_\_ deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Con il primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che il giudice italiano avrebbe esercitato la giurisdizione riservata per legge e trattati internazionali all'autorità giudiziaria dello Stato delle Isole Cook ed affermando che non sarebbe condivisibile la soluzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto la rinuncia da parte dello Stato delle Isole Cook alla propria giurisdizione per fatti concludenti e ciò in quanto tutti i trattati internazionali richiedono, invece, formule sacramentali dai vari dicasteri di competenza.

Quanto affermato dalla Corte d'Appello sarebbe, dunque, in contrasto con la Convenzione di Vienna del 1988 e, segnatamente, con l'art. 17 comma 11, e con la Convenzione di Montego Bay, la quale prescrive che gli stati costieri hanno giurisdizione soltanto se il reato si compie nelle loro acque territoriali fino a un'ampiezza di 12 miglia marine, secondo quanto stabilito dall'art. 3, nonché dalla cosiddetta "legge della bandiera", la quale stabilisce che ogni nave, battente bandiera dello stato di appartenenza, salvo disposizioni eccezionali, in alto mare è soggetta esclusivamente alla giurisdizione dello stato di cui batte bandiera, senza possibilità di interpretazioni ulteriori.

Da ciò conseguirebbe che lo Stato Italiano avrebbe dovuto richiedere non solo l'autorizzazione all'abbordaggio della nave, ma anche quella relativa alla rinuncia alla giurisdizione, tramite i canali ministeriali competenti, alle Isole Cook.

4. Con il secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione per l'erronea applicazione delle norme sulla competenza territoriale e, quindi, sulla giurisdizione, osservando che l'associazione criminale, qualora esistente, sarebbe stata costituita in Siria, che vi sarebbe stata la certezza che la nave non era diretta in Italia e che nessuna attività, ancorché minima, sarebbe stata compiuta in Italia, non rilevando neppure il fatto che il rinvenimento dello stupefacente sia avvenuto in Cagliari, dove la nave era stata obbligata ad attraccare.



criterio residuale di individuazione della giurisdizione italiana riferendosi ai reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana e richiamando il contenuto dell'art. 17, par. II, III, IV e X della Convenzione di Vienna, ratificata dall'Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328, in materia di assistenza tra stati in riferimento a "traffici illeciti" via mare.

Viene, in particolare, richiamata l'attenzione sul contenuto del paragrafo IV, il quale prevede che lo Stato di bandiera possa autorizzare lo Stato richiedente a fermare la nave in alto mare per ispezionarla, visitare la nave e, se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico, rilevando nel contenuto dello stesso una deroga, quantomeno temporale, alla giurisdizione dello stato di bandiera rispetto a quello precedente, consentendosi l'esecuzione di provvedimenti, anche restrittivi della libertà personale dei soggetti controllati, la cui natura cautelare presuppone necessariamente la giurisdizione dello stato precedente.

Vero è, come sostengono i ricorrenti, che il paragrafo XI stabilisce che *"ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull'esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi, o giurisdizione"*, ma il tenore letterale di quanto indicato non inficia in alcun modo il ragionamento della Corte del merito, stante l'evidente finalità di delineare l'ambito entro il quale la reciproca collaborazione volontaria tra stati può operare senza determinare ingerenze, anche nei confronti degli Stati costieri diversi, evidentemente, dallo Stato richiedente e da quello di bandiera.

Anche la giurisprudenza di questa Corte ha letto le disposizioni della Convenzione, dando atto anche del contenuto dell'art. 99, comma 2 d.P.R. 309\90, nel senso che, in base alla citata disciplina giuridica, i controlli e i poteri da parte dello Stato interveniente destinati ad interferire con la navigazione in alto mare di navi private sono inderogabilmente vincolati al consenso discrezionale dello Stato di bandiera e vanno necessariamente modulati sulla falsariga dello specifico contenuto della autorizzazione preventiva da esso rilasciata, rilevando, in sede cautelare, il difetto di giurisdizione allorquando i provvedimenti adottati esulano dai contenuti oggettivi dell'autorizzazione rilasciata dallo stato di bandiera (così, Sez. 4,



n. 13596 del 20/2/2019, \_\_\_\_\_ ev, non massimata. Nello stesso senso Sez. 1, n. 12322 del 10/12/2013 (dep. 2014), \_\_\_\_\_ non massimata).

Nel caso in esame, tuttavia, la situazione di fatto riscontrata nel giudizio di merito è diversa, avendo la Corte territoriale dato atto (pag. 33 della sentenza impugnata) che lo Stato di bandiera aveva rilasciato ampia autorizzazione alle autorità italiane, che non comprendeva esclusivamente la possibilità di abbordaggio della nave, ma anche quella di "intraprendere le azioni necessarie".

Tale significativa circostanza è stata valutata anche in relazione ad altri elementi fattuali ritenuti di rilievo e, segnatamente, la nota ufficiale, presente in atti, inviata dal Ministero degli esteri delle Isole Cook dopo il sequestro dello stupefacente e l'arresto degli imputati con la quale veniva espresso compiacimento verso lo Stato italiano per l'operazione compiuta, manifestando anche l'impegno a collaborare alle indagini in corso.

In tale nota, aggiungono i giudici dell'appello, veniva anche richiesto l'assenso delle autorità italiane alla cancellazione della nave dal registro navale delle Isole Cook, evidenziando, inoltre, come il rappresentante in Italia delle Isole Cook avesse fattivamente collaborato con gli inquirenti fornendo loro la documentazione amministrativa relativa alla nave e le relative iscrizioni nei registri navali.

Tali elementi, unitamente alla assenza di qualsivoglia manifestazione, da parte dello Stato di bandiera, della volontà di volere esercitare la propria giurisdizione per i fatti accertati, così come la mancanza di richieste di estradizione nei confronti degli imputati, sono stati correttamente ritenuti dalla Corte territoriale come univocamente indicativi della rinuncia alla giurisdizione.

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una serie di elementi fattuali dal contenuto inequivocabile, che i giudici del gravame hanno interpretato in maniera del tutto logica e coerente, pienamente compatibile con la sequenza degli eventi che ha portato all'accertamento dei fatti e l'urgenza delle attività investigative che l'ha preceduto, correttamente escludendo la necessità di formali richieste prospettata dalla difesa e dando conto della inevitabile stasi e delle negative conseguenze che da una simile prassi potrebbe derivare.

Va inoltre osservato che la richiamata convenzione regola l'espletamento dell'atto urgente del controllo, in conseguenza del quale la nave era stata abbordata e poi scortata nel porto di Cagliari, dove poi veniva rinvenuto lo stupefacente, rispetto alla detenzione del quale, protrattasi per alcuni giorni, vi era autonoma giurisdizione dello Stato italiano, non concorrente con quella delle Isole Cook.



3. Il secondo motivo di ricorso, concernente la competenza territoriale, può essere esaminato unitamente al quarto motivo, riguardante la sussistenza del reato associativo e la responsabilità dell'equipaggio, perché la infondatezza degli stessi emerge da alcuni dati fattuali valorizzati nella sentenza impugnata che assumono rilievo determinante riguardo alle censure in essi formulate.

Precisano infatti i giudici del gravame che il processo ha tratto origine da un'indagine, effettuata anche in coordinamento con altre forze di polizia, sulla base di informazioni riservate, dalle quali emergevano gravi e fondati sospetti che la nave fosse utilizzata per trasportare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Dopo l'abbordaggio, l'imbarcazione, di circa 100 metri di lunghezza, veniva, come si è detto, scortata nel porto di Cagliari, dove veniva ormeggiata per effettuare controlli, durati alcuni giorni ed all'esito dei quali lo stupefacente veniva rinvenuto occultato all'interno di vani appositamente realizzati sotto la stiva della nave.

Sulla base di altri elementi fattuali la sentenza evidenzia come la nave fosse stata ferma nel porto di Beirut per alcuni mesi, verosimilmente per la realizzazione delle modifiche, con impegno di spesa consistente non solo per l'esecuzione dei lavori ma anche per l'ormeggio.

Viene altresì precisato che si perveniva al rinvenimento del nascondiglio solo a seguito di attività di intercettazione appositamente predisposta all'interno del locale di riunione dell'equipaggio mediante la collocazione di alcune microspie, in quanto il luogo in cui lo stupefacente era stato occultato era appositamente mimetizzato ed ostruito con il carico di pesanti blocchi di granito, che costituivano il carico ufficiale trasportato dalla nave.

Viene anche chiarito come, durante il periodo di permanenza nel porto di Cagliari, pari a circa 20 giorni, l'equipaggio si era attivato per impedire il ritrovamento dello stupefacente e solo i contenuti delle conversazioni captate aveva consentito di accedere ai locali nascosti, l'accesso ai quali risultava peraltro difficoltoso in quanto angusti e privi di luce ed aria.

Ciò evidenzia, secondo la sentenza, anche le difficoltà oggettive del carico dello stupefacente, che avveniva in alto mare, previo trasbordo da altra imbarcazione, in un arco di tempo di circa 48 ore, durante il quale si provvedeva alla disattivazione manuale del sistema di localizzazione della nave.

Tale procedura, inoltre, era stata eseguita anche in precedenza, per effettuare altri carichi con a bordo quasi tutti i componenti dell'equipaggio ora imputati.



Tali circostanze, chiariscono con dovizia di particolari i giudici del gravame, unitamente alla immediata accettazione della proposta da parte del capo dell'associazione di mantenere una comune linea di difesa; alla predisposizione per tutti gli imputati, da parte del sodalizio, di assistenza economica alle famiglie in caso di arresto, evidenziano l'esistenza di una associazione criminale ben strutturata, dotata di rilevanti risorse economiche e dedicata al traffico di ingente quantità di stupefacente che necessariamente richiedeva, per le modalità ed i tempi con cui veniva effettuato, nonché per i rischi connessi, la collaborazione di soggetti affidabili, quali si erano dimostrati i componenti dell'equipaggio, che avevano dato ampia dimostrazione di essere non soltanto a conoscenza della presenza dello stupefacente a bordo, ma anche di essere pienamente organici all'associazione criminale.

Si tratta, peraltro, di elementi significativi che rendono del tutto inconferente il riferimento, operato dai ricorrenti, alle diverse conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in sede cautelare.

Le emergenze processuali qui sintetizzate, che la sentenza analizza in maniera ben più ampia e dettagliata, pongono dunque in evidenza la piena sussistenza degli elementi qualificanti dell'associazione finalizzata al narcotraffico, che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato ritenendo a tale proposito necessario che almeno tre persone siano vincolate tra loro da un patto associativo – sorto anche in modo informale e non contestuale - avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; che il sodalizio disponga, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo e che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258796. V. anche Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, i, Rv. 257582; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Rv. 255491; Sez. 6, n. 40505 del 17/6/2009, , Rv. 245282; Sez. 4, n. 22824 del 21/4/2006, , Rv. 234576; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, , Rv. 211743).

Si è altresì precisato che, per la configurabilità dell'associazione, è sufficiente l'esistenza di strutture, anche rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da offrire un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminoso, con il contributo dei singoli associati, non essendo richiesta la presenza di un'organizzazione complessa e articolata con

cospicua dotazione di disponibilità economiche (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Rv. 255491, cit.; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 (dep. 2010), Rv. 246112; Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, Rv. 216124).

Inoltre, la sussistenza di un vincolo permanente tra gli associati può essere data anche da fatti concludenti, come, ad esempio, i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012 (dep.2013), Rv. 255207; Sez. 4, n. 25471 del 7/2/2007, Rv. 237002; Sez. 4, n. 4481 del 29/11/2005 (dep. 2006), Rv. 233247), mentre il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Rv. 251012; Sez. 6, n. 5970 del 23/1/1997, Rv. 208306).

Si è poi chiarito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 4/11/2015 (dep.2016), Rv. 265890), così come la condotta di partecipazione è integrata anche mediante la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 (dep. 2016), Rv. 265764).

Ciò che rileva, ai fini della configurabilità del delitto, è quindi l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo neppure la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 2016), e altri, Rv. 265945).

4. I dati fattuali considerati nella sentenza, come si è anticipato, assumono significativo rilievo anche per la soluzione della questione concernente la

competenza, poiché consentono di escludere la fondatezza di quanto ipotizzato in ricorso e, cioè, che nessuna frazione della condotta oggetto di contestazione sarebbe avvenuta sul territorio nazionale, poiché l'associazione era stata costituita ed operava all'estero, la nave era diretta verso altro stato estero e solo dopo l'abbordaggio da parte delle autorità italiane ed a causa dello stesso era stata condotta sotto scorta nel porto di Cagliari.

Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per l'applicabilità del principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., è sufficiente che l'azione o l'omissione che costituisce reato sia stata realizzata anche soltanto in parte nel territorio dello stato (Sez. 3, n. 30153 del 8/3/2018, Rv. 273829; Sez. 3, n. 35165 del 2/3/2017, Rv. 270686; Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016 - dep. 21/03/2016, P.G., Rv. 266320 ed altre prec. conf.).

Nel caso di specie, la Corte del merito ha considerato i dati fattuali a disposizione pure sotto il diverso e rilevante profilo dell'operatività del sodalizio criminale anche sul territorio nazionale durante la permanenza della nave nel porto di Cagliari, considerando le condotte poste in essere dagli imputati come oggettivamente finalizzate alla conservazione del sodalizio ed al raggiungimento dello scopo criminale.

Si tratta, anche in questo caso, di un apprezzamento del tutto corretto e logico, che tiene conto della frenetica attività, minuziosamente descritta in sentenza, posta in essere dagli imputati al fine di impedire il ritrovamento dello stupefacente e mantenerne il possesso e consistenti non soltanto nella predisposizione di una comune strategia di difesa, ma anche in interventi diretti, quali la copertura degli accessi, la pittura delle pareti dalle quali era possibile accedervi, lo spargimento di sostanze oleose e grasso.

5. Di tali attività, come si è detto in precedenza, gli inquirenti venivano a conoscenza attraverso le intercettazioni, la cui utilizzabilità viene tuttavia posta in dubbio nel terzo motivo di ricorso, lamentando la mera apparenza della motivazione del provvedimento di convalida del GIP.

La Corte territoriale ha escluso, con motivazione congrua ed esauriente, la dedotta inutilizzabilità, dando conto del fatto che, dallo stesso contenuto del provvedimento, non emergeva affatto la mera trasposizione delle richieste del Pubblico Ministero, potendo rilevarsi, al contrario, la presenza di articolate ed autonome valutazioni da parte del giudice, comprensive anche della selezione di



alcune conversazioni la cui trascrizione veniva testualmente riprodotta.

Tale *modus operandi*, ad avviso del Collegio, è stato correttamente ritenuto legittimo dalla Corte di appello, essendo del tutto sufficiente, nel provvedimento di convalida, una motivazione sintetica ancorché non priva di valutazioni critiche dimostrative del percorso logico seguito dal giudice.

Va inoltre considerato che, il motivo di ricorso è altresì caratterizzato da genericità, poiché, nel giudizio di legittimità, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare quelli specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (v. Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, , Rv. 243416).

6. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti, sostanzialmente, sostengono, in maniera del tutto generica, l'assenza dei presupposti di legge, ancora una volta non tenendo conto delle circostanze di fatto dettagliatamente sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata, dove viene dato atto del fatto che il gruppo criminale operava in più stati ed era in contatto con altre organizzazioni criminali dedicate al traffico internazionale di stupefacenti o, comunque, con altri soggetti operanti in forma organizzata in tale contesto, come emerge da quanto riportato a pag. 51 della sentenza impugnata.

7. Parimenti infondato è infine, il sesto motivo di ricorso, poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato espressamente motivato con riferimento alla oggettiva gravità dei reati ed alla intensità del dolo.

8. Le argomentazioni spese vanno riferite, come precisato in precedenza, anche ai corrispondenti motivi di ricorso autonomamente presentati da

9. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.



P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in data 4/6/2019

Il Consigliere Estensore  
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente  
(Dott. Vito DI NICOLA)  
*Vito di Nicola*

